



## COMUNE DI LUINO

*Provincia di Varese*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 238 IN DATA 28/12/2010

**OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE FINALIZZATO ALL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI VARESE SU RICORSO DELLA BANCA IFIS S.P.A. PER PAGAMENTO DI SOMME**

L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 7		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE FINALIZZATO ALL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI VARESE SU RICORSO DELLA BANCA IFIS S.P.A. PER PAGAMENTO DI SOMME**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'impresa AM Costruzioni Edili di PIRANEO Alfonso di Nerviano (MI) in data 15/12/2009 stipulava con il Comune di Luino il contratto di appalto dei lavori di realizzazione di box, locale deposito attrezzi e opere minori al servizio della nuova infrastruttura turistica comunale denominata "Parco Margorabbia", per l'importo di € 51.611,14= oltre IVA, pertanto di € 56.772,25=;
- l'appaltatore emetteva in data 30/12/2009 fattura n. 45 per € 25.569,45=, oltre Iva al 10%, per complessivi € 28.126,39=, sulla base dello stato di avanzamento lavori al 30/11/2009 pervenuto al Comune dalla Direzione Lavori successivamente in data 14/01/2010;
- l'appaltatore, a mezzo di scrittura privata autenticata datata 12/01/2010, cedeva alla Banca IFIS S.p.A. il credito derivante dal citato contratto di appalto per l'importo complessivo di € 56.772,25=;
- il contratto di cessione del credito veniva regolarmente notificato al debitore ceduto Comune di Luino, il quale a sua volta aderiva alla cessione con nota prot. n. 1001 del 20/01/2010;
- l'appaltatore dopo aver concordato in data 15/12/2009 l'aggiornamento del cronoprogramma e disposta una sospensione lavori a causa delle temperature stagionali, non riprendeva le lavorazioni nonostante i ripetuti solleciti della direzione lavori e si rendeva irreperibile per cui il Responsabile Unico del Provvedimento avviava il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento con raccomandata del 19/04/2010 ns. prot. n. 6841 (ricevuta in data 23/04/2010);
- la risoluzione del contratto per inadempimento veniva disposta con raccomandata in data 10/06/2010 n. prot. n. 10004 (ricevuta in data 14/06/2010) ai sensi del disposto dell'articolo 8 del Contratto di Appalto stipulato con l'impresa;
- solo successivamente dalle risultanze della visura storica effettuata il 25/10/2010 l'impresa risultava cancellata dal Registro delle imprese in data 11/02/2010 per cessazione attività in data 31/12/2009;
- con ricorso per ingiunzione ex artt. 633 e seguenti CPC, la BANCA IFIS S.p.A. ricorreva al Tribunale di Varese per il pagamento della somma pari ad € 28.126,39= per titoli di cui alla fattura n. 45 del 30/12/2009 emessa dalla creditrice cedente AM Costruzioni Edili di PIRANEO Alfonso di Nerviano (MI), oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, oltre spese del procedimento;
- il Tribunale di Varese ingiungeva al Comune di Luino di pagare immediatamente alla notifica del presente atto alla ricorrente Banca IFIS S.p.A. l'importo di € 28.126,39=, in linea capitale, oltre gli interessi al tasso di legge dal dovuto al saldo effettivo, oltre le spese della presente procedura pari a complessivi € 859,00=, oltre IVA e CPA come per legge;
- il Comune ingiunto potrà interporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica del decreto effettuata in data 14/12/2010;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 117, comma 5, del Codice di contratti pubblici D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 in ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione del credito

può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori con questo stipulato;

**RITENUTO** opportuno opporsi al decreto ingiuntivo della Banca IFIS S.p.A., facendo valere le seguenti eccezioni:

- l'impresa cedente, AM costruzioni, si è resa gravemente inadempiente nei confronti del Comune committente in quanto, dopo aver concordato il 15/12/2009 la sospensione dei lavori per le condizioni climatiche, e aver sottoscritto un nuovo cronoprogramma dei lavori, il 31/12/2009 cessava l'attività, senza comunicare alcunché al committente, si rendeva irreperibile alla Direzione Lavori e al RUP a tutti recapiti telefonici, non rispondeva alla corrispondenza inoltrata, abbandonava il cantiere;
- a seguito dell'abbandono del cantiere la Direzione Lavori redigeva una relazione particolareggiata ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 nella quale veniva evidenziata, oltre alla stima dei lavori effettuati, le somme da decurtare a causa diretta delle opere parzialmente realizzate e della loro realizzazione difforme e dell'abbandono del cantiere ossia la pulizia dell'area di cantiere e la rimozione delle opere in essere di delimitazione dell'area, il tutto per € 4.515,89.= a credito del Comune di Luino;
- l'impresa AM costruzioni cedeva alla Banca IFIS S.p.A. il credito con atto stipulato il 12/01/2010, ben 12 giorni dopo la cessazione dell'attività (31/12/2010) e pendente la procedura di cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese, fatti non conosciuti dalla Direzione Lavori e dall'Ente committente, che in buona fede cercavano di far riaprire il cantiere ed riprendere le lavorazioni, che se fossero stati a conoscenza della stazione appaltante la medesima non avrebbe mai dato adesione alla cessione del credito alla Banca IFIS S.p.A. attuale ricorrente e si sarebbe già opposta alla medesima nei termini stabiliti dall'articolo 117 del D.Lgs. 136/2006;
- la fattura n. 45 emessa dall'impresa cedente, AM costruzioni, in data 30/12/2009 sull'importo relativo al primo stato di avanzamento lavori al 30/11/2009, oggetto di cessione del credito, non poteva essere liquidata dall'Ente in quanto a tale data e successivamente l'impresa non era in regola con il pagamento dei contributi assistenziali essendo il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC ) irregolare;

**DATO ATTO** che questo Comune non è dotato di un Servizio di Advocatura interno incaricato di assistere e di difendere l'Ente davanti all'Autorità Giudiziaria,

**DATO ATTO** che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale relativo agli incarichi per le prestazioni di lavoro autonomo risultano esclusi dall'applicazione del medesimo gli incarichi di rappresentanza legale in giudizio e che l'art. 52, comma 6 dello Statuto comunale attribuisce alla Giunta, sentito il dirigente o il responsabile del servizio competente, di provvedere alla nomina di un difensore di fiducia;

**CONSIDERATO**, pertanto, di acquisire in economia il servizio di patrocinio e di difesa legale nel procedimento esecutivo in oggetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del vigente regolamento comunale per gli acquisti dei beni e servizi in economia, in quanto il servizio legale è specificazione della voce di spesa relativa ai servizi generali di prestazione d'opera intellettuale, consentita fino ad un importo di Euro 30.000,00.=, I.V.A. esclusa;

**CONSIDERATO**, inoltre, di affidare il servizio legale di patrocinio e di difesa legale in oggetto, con affidamento diretto tramite cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del citato regolamento, senza ulteriori adempimenti in quanto ricorre il presupposto dell'importo della spesa stimato inferiore ad Euro 20.000,00.=, con esclusione dell'I.V.A., in applicazione degli indirizzi della Giunta comunale in merito alla determinazione degli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti in ordine al valore del procedimento;

**RITENUTO** di incaricare per il recupero coattivo delle spese legali in oggetto l'Avvocato Daniele FERRARI iscritto all'Ordine degli Avvocati appartenenti al Foro di Varese, con studio professionale sito in Varese, Via Finocchiaro Aprile n. 7;

**VISTA** la comunicazione trasmessa al suddetto Avv. Daniele Ferrari dal Responsabile del Servizio Appalti in data 23/12/2010, prot. n. 21897, di richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di assistenza legale e di patrocinio giudiziario in favore dell'Amministrazione comunale nel procedimento esecutivo in oggetto;

**DATO ATTO** che con comunicazione di risposta in data 28/12/2010, protocollata al n. 22120 in pari data l'Avv. Daniele Ferrari dichiarava al Responsabile del Servizio Appalti la sua disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinare e di difendere in sede giudiziaria il Comune di Luino opponendosi alla procedura monitoria della Banca IFIS S.p.A. e che conformemente agli indirizzi della Giunta comunale è stata formulata la proposta di applicazione degli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento della presentazione della parcella, con preventivo di spese successive a quelle liquidate nonché relative agli atti esecutivi;

**REPUTATO** di approvare lo schema di contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa e il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del Codice civile, così come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli;

**DATO ATTO** che il compenso preventivato per la prestazione professionale dell'Avv. Daniele Ferrari nel procedimento in oggetto ammonta ad € 8.078,75.=, al netto delle anticipazioni esenti di € 200,00.=, al netto della Cassa Previdenziale Avvocati al 4% e dell'I.V.A. al 20%, e pertanto alla somma complessiva di € 10.282,28.=, importo quest'ultimo che trova la necessaria copertura finanziaria nell'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (P.E.G. capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti"), che presenta la necessaria disponibilità;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/06/2010, resa immediatamente eseguibile;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Responsabile del Servizio Appalti, in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

**DATO ATTO** della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'ingiunzione di pagamento - disposta con il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese in composizione monocratica in data 3/11/2010, spedito in formula esecutiva in data 15/11/2010, e notificato al Comune di Luino in data 14/12/2010, sul ricorso per ingiunzione presentato dalla Banca IFIS S.p.A. -, della somma pari ad € 28.126,39.= per titoli di cui alla fattura n. 45 del 30/12/2009 emessa dalla creditrice cedente AM Costruzioni Edili di PIRANEO Alfonso di Nerviano (MI),



oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo, oltre spese del procedimento liquidate in € 859,50= al netto IVA e CPA come per legge e successive occorrenze, quale primo stato avanzamento lavori (SAL), mai approvato e liquidato all'appaltatore cedente, nell'esecuzione del contratto di appalto dei lavori di realizzazione di box, locale deposito attrezzi e opere minori al servizio della nuova infrastruttura turistica comunale denominata "Parco Margorabbia".

2. **DI OPPORSI**, ai sensi dell'articolo 645 del Codice di Procedura Civile, all'ingiunzione di cui al precedente punto con atto di citazione e con chiamata in causa del terzo cedente per le ragioni di cui in parte motivazione del presente atto, presentando altresì istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria concessa ai sensi dell'articolo 642 CPC.
3. **DI INCARICARE** l'Avvocato Daniele FERRARI del Foro di Varese, con studio professionale sito in Varese, Via Finocchiaro Aprile n. 7, di difendere, di rappresentare e di patrocinare il Comune di Luino nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese in composizione monocratica in data 3/11/2010.
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco "*pro tempore*" a munire il patrocinante legale incaricato della necessaria procura alle liti ai sensi di legge, conferendogli pertanto tutte le facoltà di legge e in particolare quella di farsi sostituire, eleggendo domicilio presso lo studio sito in Varese, Via Finocchiaro Aprile n. 7.
5. **DI APPROVARE** inoltre lo schema di contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa e il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del Codice civile, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, assicura la forma scritta dei patti negoziali conclusi tra gli avvocati e i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli.
6. **DI DARE ATTO CHE** il compenso preventivato per la prestazione professionale dell'Avvocato Daniele FERRARI nel procedimento civile in argomento ammonta ad € 8.078,75=, al netto delle anticipazioni esenti di € 200,00=, al netto della Cassa Previdenziale Avvocati al 4% e dell'I.V.A. al 20%, e pertanto alla somma complessiva di € 10.282,28=, importo quest'ultimo che trova la necessaria copertura finanziaria nell'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (P.E.G. capitolo 1600 denominato "Liti arbitrari e risarcimenti"), che presenta la necessaria disponibilità.
7. **DI DEMANDARE**, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Funzionario Responsabile del Servizio Appalti l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipulazione del contratto di incarico professionale e le conseguenti procedure di assunzione dell'obbligazione di spesa e di assolvimento degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, di comunicazione e di liquidazione.

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito al fine consentire al legale incaricato di adempiere al più presto alla notificazione dell'atto citazione in opposizione da effettuarsi

entro il termine del 23/01/2010 (40 giorni dalla notificazione del ricorso e del decreto), con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

**DI RENDERE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

www.AlboPretorionline.it 3717210

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
(Avv. Andrea Pellicini)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI  
ISTITUZIONALI, LEGALI E SVILUPPO  
ORGANIZZATIVO**  
Dott. Francesco FACHINI

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì \_\_\_\_\_

---

Comune di Luino